

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25993 del registro di segreteria, proposto dal sig. L. M., nato a Omissis il Omissis, C.F. Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giulia LAI (C.F. LAIGLI86E44B354G PEC giulialai@pec.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, via Abba n. 2, è elettivamente domiciliato, contro l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Legale Rappresentante *pro-tempore*, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, e contro l' I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Legale Rappresentante *pro-tempore*, con sede in Cagliari, Viale Regina Margherita, n. 1.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 dicembre 2024, il difensore del ricorrente, Avvocato Giulia LAI, e l'Avvocato Alessandro DOA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

con atto depositato in data 12 luglio 2023, il signor L. ha chiesto la condanna dell'INPS alla rideterminazione della propria contribuzione pensionistica e alla liquidazione/pagamento delle differenze retributive pensionistiche dovute, a partire dal mese di gennaio 2020, in virtù del provvedimento di riliquidazione emesso dal Ministero della Giustizia con provvedimento Mod.

PL.2 del 7.10.2021; con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Nel ricorso si rappresenta che al sig. M. L. è stata conferita la pensione anticipata (ex-anzianità), liquidata con sistema Misto 2012 a decorrere dall'1.10.2019 con prima mensilità erogata nel mese di gennaio 2020; con decreto dell'1.10.2019 il Ministero della Giustizia ha comunicato all'INPS l'ammontare dell'importo annuale della pensione pari a euro 31.074,85. Tale importo non era corretto, poiché calcolato in virtù della qualifica di Funzionario Giudiziario Area III F2 in luogo di quella di Funzionario Giudiziario Area III F3; in data 7.10.2021 il Ministero della Giustizia ha comunicato all'I.N.P.S. il decreto di riliquidazione della pensione (Mod. PL.2), in virtù del corretto inquadramento lavorativo ovvero quello di Funzionario Giudiziario Area III F3, indicando la superiore somma pari a euro 32.821,16 quale retribuzione pensionistica.

In data 16.03.2022 il sig. L. ha inoltrato all'INPS a mezzo pec formale sollecito a provvedere alla corretta liquidazione della retribuzione pensionistica, nonché all'erogazione delle differenze spettanti dal mese di ottobre 2019; in assenza di riscontro da parte dell'Istituto previdenziale, in data 27.04.2022, la richiesta è stata reiterata mediante deposito del ricorso amministrativo (ricevuta n. 2207379 – protocollo INPS n. INPS.1700.27/04/2022-0172476) al quale non ha fatto seguito alcuna comunicazione da parte dell'INPS, se non mere comunicazioni telefoniche con il ricorrente nelle quali veniva ripetutamente comunicato che gli importi erano in corso di liquidazione.

Successivamente, sulla base del Mod. PL. 2, nel mese di ottobre 2022, nella seconda rata del TFS sono stati erogati tutti gli importi spettanti in virtù della

corretta riliquidazione, così che il sig. L. ha ricevuto una somma pari a euro 19.034,00, in luogo di quella precedentemente prevista con il provvedimento del 10.08.2022.

Nel ricorso si evidenzia che, al momento della proposizione dello stesso, il ricorrente non aveva ancora ricevuto dall'Amministrazione competente quanto spettante in virtù della superiore mansione riconosciuta nel corso del servizio.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Stefania SOTGIA, Marina OLLA e Alessandro DOA con memoria difensiva depositata in Segreteria in data 12 febbraio 2024, con la quale ha rappresentato che osta al perfezionamento del procedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico la circostanza che l'Amministrazione datoriale, benché a tal fine espressamente e formalmente sollecitata, non abbia regolarizzato le denunce mensili analitiche a suo tempo inviate e contenenti i dati anagrafici, retributivi e contributivi relativi al ricorrente. L'INPS ha evidenziato che detta omissione preclude l'utilizzo dell'applicativo "NUOVA PASSWEB", specificamente previsto per la gestione telematica della posizione assicurativa dei dipendenti. In definitiva, per poter correttamente ricalcolare quanto dovuto a titolo pensionistico, è preliminarmente necessario che le maggiori somme riconosciute a titolo di retribuzione vengano correttamente imputate dall'Amministrazione di appartenenza (peraltro neanche chiamata in causa), in adempimento di una competenza propria.

Ha, quindi, chiesto di rigettare il ricorso ovvero disporre un rinvio per consentire la definizione del procedimento amministrativo.

All'udienza del 21 febbraio 2024 l'avv. DOA ha comunicato che l'Istituto sta

insistendo presso l'Amministrazione datoriale, che dovrebbe mandare le voci mensili analitiche per il periodo di competenza; invece, i prospetti inviati hanno una cadenza temporale che non consente ai sistemi dell'INPS di elaborare i dati.

L'Avvocato LAI ha evidenziato che l'Amministrazione ha mandato prontamente questi flussi e che la situazione è in stallo dal 2020; se l'Istituto ha problemi informatici, potrebbe anche procedere con i calcoli manuali. Ha sottolineato che il ricorrente sta subendo la lesione del diritto per un problema che si potrebbe definire banale.

L'Avvocato DOA ha chiarito che si tratta di una competenza amministrativa che va fatta con le giuste procedure; l'implementazione della posizione pensionistica e contributiva spetta solo l'Amministrazione datoriale e nessuno può sostituirsi ad essa.

Su indicazione di questo Giudice, l'Avvocato DOA si è impegnato a far prendere contatto diretto tra gli operatori e a insistere per una rapida risoluzione del problema.

Il Giudice ha disposto il rinvio al 21 marzo 2024.

Il 16 marzo 2024 l'INPS ha depositato una memoria difensiva nella quale ha precisato che l'ufficio amministrativo si è attivato per avere dall'Amministrazione datoriale la comunicazione necessaria per poter procedere alla liquidazione, ma al momento l'Amministrazione non ha provveduto.

All'udienza del 21 marzo 2024 l'Avvocato DOA ha comunicato che la sera prima dell'udienza l'INPS ha ricevuto una comunicazione con la quale la Ragioneria Territoriale dello Stato di Cagliari ha dichiarato di avere sollecitato

il competente Ufficio del Ministero dell'Economia e delle Finanze a provvedere; ha chiesto, quindi, un breve rinvio per permettere all'INPS di contattare il citato Ufficio e sollecitare l'adempimento.

L'Avvocato LAI ha preso atto della documentazione e non si è opposto al rinvio.

La discussione del giudizio è stata rinviata al 26 giugno 2024.

Il 25 giugno 2024 l'INPS ha depositato una memoria integrativa con la quale, nel richiamare le difese in atti, e ferma restando l'inammissibilità dell'avversa domanda così come formulata, ha depositato la determinazione di riliquidazione adottata dall'INPS a seguito dell'implementazione della posizione assicurativa del ricorrente da parte dell'Amministrazione datoriale avvenuta con denuncia mensile analitica del 15.04.2024.

L'Istituto previdenziale ha chiesto, pertanto, di dichiarare cessata la materia del contendere con spese compensate.

Il 26 giugno 2024 l'Avvocato OLLA ha ribadito che l'Amministrazione datoriale, in data 15 aprile 2024, ha trasmesso i dati che servivano per riliquidare la pensione e che, in data 25 giugno 2024, l'INPS ha adottato la determina conseguente. Ribadito che il ricorso sarebbe inammissibile, l'Avvocato OLLA ha chiesto la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

Il Giudice ha disposto un rinvio all'udienza odierna per dare la possibilità alla difesa del ricorrente di prendere visione degli atti adottati dall'INPS.

All'udienza del 18 dicembre 2024 l'Avvocato LAI ha dichiarato che al ricorrente è stata liquidata ogni spettanza, di conseguenza ha concluso per la cessata materia del contendere; ha sottolineato, tuttavia, che si vede obbligata

a chiedere la condanna alle spese in quanto l'INPS ha agito dopo tre anni di reiterati solleciti.

L'Avvocato DOA ha richiamato le difese in atti, nelle quali si chiarisce la posizione dell'Ente e, alla luce delle quali, ha chiesto la cessata materia del contendere e la compensazione delle spese.

Considerato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite, questo Giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata.

Non può essere accolta la richiesta di parte ricorrente della condanna dell'INPS alle spese, neanche in base al principio della soccombenza virtuale, in quanto il ritardo nel pagamento delle spettanze non dipendeva dall'Istituto previdenziale, ma dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, non convenuto, in conseguenza della necessaria implementazione del sistema informatico.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 18 dicembre 2024.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Depositata in segreteria il 30/01/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)